

REGOLAMENTO DELLA LEGA CALCIO A8

ATTIVITA' AGONISTICA E LE GARE

Art. 1

Anno sportivo

L'anno sportivo ha inizio il 1° settembre e termina il 31 luglio successivo.

Art. 2

Competizioni agonistiche obbligatorie

1. Le competizioni agonistiche obbligatorie organizzate dalla Lega sono:

- Campionato di Serie A (Regular Season, Play Off Scudetto e Play Out Salvezza);
- Campionato di Serie A2 (Regular Season, Play Off Serie A, Coppa Promozione e Play Out Salvezza);
- Campionato di Serie B (Regular Season, Play Off Promozione, Play Off Ripescaggio e Coppa Roma);
- Coppa Italia di Serie A;
- SuperCoppa serie A*;
- Coppa Italia di Serie A2;
- Coppa Italia di Serie B ;
- Coppa Roma Serie B;
- Campionato sperimentale Over 35;

*la finale si disputa tra la vincente del Campionato e la vincente della Coppa Italia. Se quest'ultima non è più iscritta o è la stessa squadra, si considererà la perdente della Coppa Italia. Se la vincente del campionato non è più iscritta, si considererà la vincente della Coppa Italia e perdente della Finale Scudetto.

NELLE GARE DI SERIE A E' VIETATO L'UTILIZZO DEI FRATINI, IN CASO DI COLORI SIMILI E' LA SQUADRA OSPITANTE A DOVER CAMBIARE MAGLIA, PENA LE SANZIONI STABILITE DALL'ART 9 DEL CDGS.

IN TUTTE LE ALTRE CATEGORIE E' POSSIBILE UTILIZZARE I FRATINI IN CASO DI SOMIGLIANZA CROMATICA E SARA' LA SQUADRA DI CASA A DOVERLI INDOSSARE.

PER LE GARE DI SERIE A LEGA CA8 NON SARA' POSSIBILE CALENDARIZZARE GARE UFFICIALI IN CONCOMITANZA DEI TURNI INFRASETTIMANALI (COPPE O CAMPIONATO CHE SIANO) DELLA AS ROMA O DELLA SS LAZIO.

NON SARÀ POSSIBILE SPOSTARE GARE GIÀ CALENDARIZZATE NEL CASO IN CUI VENGA INSERITA SUCCESSIVAMENTE UNA GARA DELLA AS ROMA O SS LAZIO.

2. L'ordinamento dei Campionati di Serie A, di Serie A2 e di serie B ed i relativi passaggi di categoria per promozione o per retrocessione sono regolati dagli artt. 16-30 delle Norme Organizzative Interne della Lega Calcio a 8.

3. Domande di ripescaggio per la Serie A

La lista delle società che presentano la domanda di ripescaggio verrà ordinata secondo i seguenti criteri:

1. Vincente Coppa Italia di Serie A*;
2. Finalista Coppa Italia di Serie A*;
3. Società che nella Serie A hanno disputato gli spareggi dei Play Out Salvezza* (in caso di due o più domande provenienti da squadre appartenenti a questa fascia, si terrà conto della posizione nella classifica finale del girone della Serie A);
4. Società che nella Serie A sono retrocesse direttamente in serie A2* (in caso di due o più domande provenienti da squadre appartenenti a questa fascia, si terrà conto della posizione nella classifica finale del girone della Serie A);
5. Società che nella Serie A2 hanno disputato i quarti di finale* (in caso di due o più società verrà effettuato un sorteggio;
6. Altri meriti sportivi.

***nella stagione precedente a quella in cui si sta richiedendo il ripescaggio, questi criteri potranno essere modificati in caso di variazione di formule dei campionati, attraverso i comunicati ufficiali**

Le domande di ripescaggio per la categoria A2 sono gestite dai responsabili dei singoli gironi

Competizioni agonistiche facoltative

1. Le competizioni agonistiche facoltative organizzate dalla Lega sono:

PreLega, Tornei Estivi competizioni che si svolgono prima o dopo il campionato, di solito nel mese di settembre o giugno luglio ed ogni organizzazione decide liberamente le modalità di svolgimento e premi.

Da un punto di vista disciplinare valgono tutte le regole ufficiali della Lega calcio a 8 salvo quanto diversamente stabilito dalle singole organizzazioni. Per fatti particolarmente gravi (reputati tali dalle singole organizzazioni) possono essere comminate sanzioni da scontare nella stagione in corso.

Art. 3

Gare ufficiali

1. Sono considerate ufficiali ad ogni effetto le gare:
 - a) di Campionato di Serie A, A2, B e Over 35;
 - b) di Coppa Italia di Serie A, di Serie A2 e di Serie B; Coppa Roma; SuperCoppa (tutte le categorie);
2. Sono inoltre considerate ufficiali le gare dei campionati e delle altre competizioni indette dalla Lega, es. tornei estivi

Art. 3bis

Il Pallone della Lega

1. Tutte le gare di cui agli articoli 2 e 3 si disputano con un pallone ufficiale fornito dall'organizzazione.
2. Le società devono utilizzare per le suddette gare esclusivamente il Pallone Ufficiale.
3. Per le gare di Serie A il pallone deve essere fornito dalla squadra ospitante, quando dati in omaggio alla società, in caso contrario verranno forniti dall'organizzazione;
4. per le altre categorie se non diversamente specificato il pallone viene fornito dall'organizzazione;

Art. 4

Rimborso spese per gare non effettuate o sospese

1. Ove la società rinunci alla disputa della gara, deve corrispondere quanto stabilito dall'articolo 9 del CDGS;

Art. 5

Calendari delle competizione ufficiali

1. La Lega provvede alla formazione dei calendari delle competizioni ufficiali.
2. Non è ammesso reclamo sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull'ora d'inizio delle gare. Le gare fissate in orario diurno devono comunque essere portate a termine, con le luci artificiali, qualora sopraggiungessero condizioni di insufficiente luminosità naturale. È, peraltro, facoltà del Presidente della Lega disporre, sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le società interessate, la variazione di data, dell'ora dell'inizio e del campo delle singole gare.
3. Le gare dei Campionati della Lega Calcio a 8, vengono disputate nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (a seconda della disponibilità dei circoli), in orari serali. La richiesta di spostamento di una gara, con luogo data e orario stabiliti, può essere presa in considerazione se presentata con preavviso di almeno sette giorni e solo se avallata dal Presidente o avente delega della Società che riceve la richiesta di spostamento. La volontà di spostare una gara e la decisione di spostarla o meno dovranno essere comunicate agli organi di lega attraverso i canali ufficiali delle società e della Lega calcio a 8.

Se la richiesta venisse accolta, la gara dovrà essere recuperata entro e non oltre le tre settimane successive alla data della partita in questione, sempre che questo non vada ad inficiare il regolare svolgimento del Campionato.

NELLE ULTIME TRE GIORNATE DI CAMPIONATO NON È POSSIBILE SPOSTARE LE GARE. ANCHE QUELLE NON DISPUTATE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE SARANNO PERSE A TAVOLINO CON IL RISULTATO DI 4-0.

Art. 6

Recupero delle gare non iniziate, interrotte od annullate e gare in campo neutro

1. Le gare non iniziate devono essere recuperate nei giorni successivi stabiliti dal comitato organizzatore della Lega.
2. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta la prosecuzione, in altra data, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dall'arbitro.
3. Per le gare interrotte, il Consiglio della Lega provvede a fissare la data di prosecuzione della gara.
4. La prosecuzione delle gare interrotte avviene con le seguenti modalità:
 - a) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due società al momento dell'interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta dell'arbitro il giorno dell'interruzione, con le seguenti avvertenze: i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;
 - b) i calciatori che erano squalificati per la partita interrotta non possono essere schierati nella prosecuzione;
 - c) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;
 - d) le ammonizioni singole inflitte dall'arbitro nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;
5. Per le gare annullate il Presidente della Lega provvede a fissare la data di ripetizione della gara.

Art. 7

Ritiro ed esclusione dalle competizioni ufficiali

1. Le società che si ritirano dalle competizioni ufficiali in corso sono tenute al pagamento, per tutte le gare alle quali non partecipano, degli indennizzi oltre all'eventuale ammenda irrogata dal competente Organo disciplinare. A carico di tali società si applicano altresì i provvedimenti previsti dalle Norme Organizzative Interne della Lega e dalle presenti norme. Solo dopo il pagamento di tutte le pendenze i tesserati, ad eccezione di quelli presenti nel consiglio direttivo, della società esclusa o ritirata, potranno essere svincolati e tesserati per un'altra società. I tesserati presenti nel Consiglio direttivo potranno essere svincolati solo a fine stagione. Nel caso in cui la società esclusa o ritirata non paghi tutte le pendenze i giocatori presenti nel consiglio direttivo saranno squalificati per 5 anni, gli altri tesserati saranno vincolati per tutto il resto della stagione.
2. Il Consiglio di Lega, quando ritenga che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, può, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente della Lega calcio a 8 una deroga alle disposizioni dell'art. 22 delle NOIL.

Art. 8

Rinuncia e ritiro da gare

1. La società che rinuncia alla disputa di una gara ufficiale deve darne comunicazione alla Lega ed all'altra società, a mezzo di fax e/o e-mail entro le ore ventiquattro del quarto giorno che precede quello fissato per la disputa della gara. Le sanzioni sono stabilite dall'art 9 del CDGS

2. La rinuncia alla disputa o alla prosecuzione di una gara comporta, oltre al pagamento degli indennizzi stabiliti e dell'ammenda prevista, l'applicazione dei provvedimenti previsti dalle Norme Organizzative Interne della Lega Calcio a 8.

Art. 9

I campi di giuoco

1. I campi di giuoco delle Società associate alla Lega sui quali si svolgono le gare ufficiali devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento di giuoco, delle Norme Organizzative Interne della Lega, nonché alle seguenti disposizioni.
2. Presso la Lega è operante una commissione consultiva ed ispettiva nominata dal Consiglio di Lega, su proposta del Presidente.
3. La Lega sottopone i campi di giuoco a verifiche di primo impianto e periodiche tramite la Commissione di cui al punto precedente e rilascia apposito certificato di omologazione.

Art. 10

Persone ammesse nel recinto di giuoco

1. Durante lo svolgimento delle gare possono essere presenti nel recinto di giuoco, per ciascuna delle due società:
 - a) un allenatore tesserato, per la stagione sportiva in corso, dal Settore Tecnico e, se la società lo ritiene, anche un dirigente accompagnatore o un massaggiatore;
 - b) un medico sociale SOLO se provvisto del TOM;
 - c) un massimo di 10 calciatori di riserva solo per la serie A, per le altre categorie il numero di riserve rimane 7
2. Le persone ammesse nel recinto di giuoco devono prendere posto sulla rispettiva panchina. Esse possono accedere al terreno di giuoco soltanto se invitate dall'arbitro o con il suo consenso.
3. È in facoltà dell'arbitro di allontanare dal recinto di giuoco i tesserati che violino l'obbligo previsto dal precedente comma o che, comunque, manchino ai propri doveri sportivi.

Art. 11

Rettifiche al regolamento di gioco

1. Le gare del Campionato Over 35 della Lega Calcio a 8, sono disciplinate dal Regolamento Ufficiale della Lega Calcio a 8 ad eccezione della seguente regola:
 - a) nel Campionato Over 35 della Lega Calcio a 8 non è consentito il contrasto scivolato.

DISPOSIZIONI FINALI

Osservanza dei Regolamenti

1. Le società associate alla Lega ed i tesserati che agiscono nel suo ambito sono tenuti all'osservanza delle disposizioni dello Statuto della Lega, di ogni altra norma emanata dagli Organi competenti, delle presenti norme.
2. Per tutto quanto non previsto dalle presenti norme, trovano applicazione le disposizioni sull'ordinamento interno della Lega.

Le norme di carattere esecutivo del presente Regolamento in materia amministrativa ed agonistica, ed ogni altra disposizione della Lega sono stabilite dal Consiglio di Lega, con disposizioni emanate annualmente e portate a conoscenza delle società a mezzo di comunicati ufficiali.